



DIRIGENTE CESSATO DAL SERVIZIO E PENSIONATO

VERSIONE 07/07/2022

ABSTRACT

Se hai cessato il rapporto di lavoro e sei pensionato, hai a disposizione le seguenti facoltà.

• **DIFFERIRE LA DOMANDA DI PRESTAZIONE**

La posizione accantonata continua ad essere gestita nel/nei comparti prescelti, beneficiando dei relativi rendimenti esattamente come quando eri in servizio. Durante la fase del mantenimento resta ferma la possibilità di usufruire di tutti gli istituti previdenziali che sono statutariamente riconosciuti (anticipazioni, opzioni di comparto, ecc..).

Dopo 2 anni dall'ultimo versamento inizi a partecipare alle spese di gestione del Fondo con un costo modesto prelevato dalla tua posizione (art. 7 dello Statuto).

• **PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE**

Sei hai raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia e hai almeno 1 anno di contribuzione alla previdenza complementare ovvero se ancora non hai raggiunto tale età e hai almeno 1 mese di contribuzione dovuta al Fondo, puoi proseguire volontariamente la contribuzione.

Puoi determinare la periodicità e l'ammontare dei versamenti volontari – fermo restando l'importo minimo di 100,00 euro a versamento - e scegliere in qualsiasi momento di modificarne l'importo, sospenderli e richiedere la liquidazione della prestazione.

• **LIQUIDARE LA POSIZIONE PER PENSIONAMENTO**

Hai diritto alla prestazione del Fondo se hai maturato anche 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ovvero 3 anni se ti sposti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Se sei un "nuovo" iscritto¹ la prestazione può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50% del montante accantonato e il restante in rendita; nell'ipotesi in cui l'importo di quest'ultima sia di ammontare molto contenuto puoi chiedere l'intero importo della prestazione in capitale.

Se, invece, sei un "vecchio" iscritto², a prescindere dall'entità della rendita, hai la facoltà di liquidare la posizione interamente in capitale. Si tratta di una scelta da valutare attentamente per gli effetti di natura fiscale; nell'area riservata del sito puoi ottenere il preventivo delle diverse opzioni e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Sei non hai maturato 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ovvero 3 anni se ti sposti in altri Stati membri dell'Unione europea puoi comunque chiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento.

• **RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

Anche se sei titolare di pensione anticipata, puoi accedere alla RITA semprechè hai cessato ogni attività lavorativa, hai maturato 5 anni nella previdenza complementare (o 3 anni se ti sei spostato in altri Stati membri dell'Unione europea) e se:

- entro 5 anni maturerai l'età prevista per la pensione di vecchiaia e sei in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni nella previdenza di legge,
- oppure
- entro 10 anni maturerai l'età prevista per la pensione di vecchiaia e sei inoccupato da almeno 24 mesi.

¹ "Nuovo" iscritto: dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare;

² "Vecchio" iscritto: dirigente titolare, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare tuttora conservata

Si tratta di un'erogazione frazionata di tutto (RITA TOTALE) o parte (RITA PARZIALE) del montante accantonato, che viene liquidata dal momento dell'accettazione della richiesta fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Il termine ultimo per presentare domanda di RITA è nel settimo mese precedente il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.



APPROFONDISCI CON:

Documento per la regolamentazione della Prosecuzione e Contribuzione Volontaria;
Documento per la regolamentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
Documento sul regime fiscale
www.previdai.it nel quale sono presenti le funzioni e la modulistica per attivare le varie opzioni